

# ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3740 di mercoledì 16 marzo 2016

## Codice prevenzione incendi: novità in ambito manutentivo?

*Un intervento si sofferma sulle novità relative al controllo e manutenzione degli impianti e attrezzature antincendio secondo quanto contenuto nel Decreto ministeriale del 3 agosto 2015. La normativa e la gestione della sicurezza antincendio.*

Imola, 16 Mar ? Nei mesi precedenti e nei mesi successivi alla pubblicazione del cosiddetto nuovo "**Codice di prevenzione Incendi**", PuntoSicuro ? con la pubblicazione di approfondimenti e la realizzazione di interviste ? è entrata nel dettaglio delle nuove norme con riferimento non solo a quanto contenuto nel Codice, ma anche agli obiettivi di chi ha lavorato alla sua stesura del testo del Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 recante "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*" (entrato in vigore il 18 novembre 2015).

Non potevamo dunque farci sfuggire l'occasione di poter affrontare oggi un tema importante come le conseguenze del decreto sulla **manutenzione degli impianti antincendio**. Un tema affrontato in un intervento ad un convegno, dal titolo "**Antincendio: focus e novità**", che si è tenuto il 12 novembre 2015 nell'ambito delle **Settimane della Sicurezza 2015** organizzate dall'Associazione Tavolo 81 Imola.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CS00D8] ?#>

Nell'intervento "**Controllo e manutenzione impianti e attrezzature antincendio**", a cura di Marino Mariani (CEA Estintori SpA), ci si pone una semplice, ma rilevante domanda: il documento "**Norme tecniche di prevenzione incendi**" allegato al nuovo "Codice di prevenzione Incendi", introduce novità in ambito manutentivo?

Per rispondere a questo quesito il relatore riporta alcuni **riferimenti legislativi** correlati alla manutenzione degli impianti antincendio.

Ad esempio sottolinea che il **D.Lgs. 81/2008** all'articolo 15 (Misure generali di tutela) indica che tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro bisogna comprendere anche la *'regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti'*.

Riporta poi l'articolo 4 del **D.M. 10 marzo 1998**:

Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Inoltre presenta l'articolo 6 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei pro-cedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122":

Art. 6. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato 1 del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, **hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione** secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1 del presente regolamento, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

**2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione** e l'informazione di cui al comma 1, **devono essere annotati in un apposito registro** a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Veniamo finalmente a quanto contenuto nel nuovo Decreto 3 agosto 2015 con riferimento al capitolo S.5 (**Gestione della Sicurezza antincendio**):

S.5.6.4 - Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio

1. Il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte in accordo alle norme e documenti tecnici pertinenti e al manuale di uso e manutenzione dell'impianto e dell'attrezzatura.

Nota. L'elenco, non esaustivo, delle norme e documenti tecnici è reperibile nel paragrafo S.5.8

(...)

3. Le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio e la loro cadenza temporale sono almeno quelle indicate dalle norme e documenti tecnici pertinenti, nonché dal manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

4. La manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio è svolta da personale esperto in materia, sulla base della regola dell'arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.

L'intervento ripropone poi il **DM 9 maggio 2007** "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio" dove all'articolo 6 (Sistema di Gestione della sicurezza antincendio) si indica che *'la progettazione antincendio eseguita mediante l'approccio ingegneristico comporta la necessità di **elaborare un documento contenente il programma per l'attuazione del sistema** di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato **SGSA**) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attività'*. Quindi quando previsto, con riferimento anche alla manutenzione.

Ricordiamo poi che, come indicato nel capitolo S.5 (Gestione della Sicurezza antincendio) del documento "**Norme tecniche di prevenzione incendi**", allegato al **Decreto 3 agosto 2015**, la **gestione della sicurezza antincendio** (GSA) "rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale atta a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio". E riguardo (S.5.5) alla progettazione della GSA, nella Relazione Tecnica il Progettista deve dare anche *'indicazioni sulla manutenzione ed il controllo periodico dei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio'*.

Inoltre (S.5.6) la gestione della sicurezza antincendio durante l'esercizio dell'attività deve prevedere *'il controllo e la manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio'* (di cui ai paragrafi S.5.6.2, S.5.6.3 e S.5.6.4 del documento).

Senza dimenticare che (S.5.6.3) *'ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il Responsabile dell'attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio'*. E sulla base del profilo di rischio dell'attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve prevedere anche *'la programmazione delle manutenzioni, secondo le disposizioni vigenti dei sistemi e impianti e **attrezzature antincendio**'*.

E dunque "quando la **Gestione della Sicurezza Antincendio** (GSA):

- è garantita da progettazione antincendio effettuata mediante approccio ingegneristico;
- prevede interazione tra i sistemi/impianti;
- impatta sui contesti o condizioni ambientali;
- espone gli utilizzatori a rischi specifici presenti;
- (...)

le indicazioni sulla gestione di quel sistema nel suo insieme è necessario siano previste nella **Relazione Tecnica** del progettista affinché possano essere acquisite ed applicate dalla Ditta di Manutenzione nelle fasi manutentive previste".

Rimandiamo alla lettura integrale delle slide correlate all'intervento, che riportano anche ulteriori indicazioni e utili esempi.

In definitiva, quindi, cosa cambia?

A questa ultima domanda il relatore risponde: "in molti casi nulla, in altri casi molto".

E sicuramente "cambia l'approccio, non solo orientati alla quantità degli oggetti, necessariamente orientati alla lettura attenta e alla comprensione del progetto, alle logiche di funzionamento".

" Controllo e manutenzione impianti e attrezzature antincendio", a cura di Marino Mariani (CEA Estintori SpA), intervento al convegno "Antincendio: focus e novità" che si è tenuto a Imola nell'ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 2.15 MB).

RTM

. Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.